

STATUTO

IL PANE E LE ROSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GROTTAFERRATA RM VIA DEL
GROTTINO SNC

Numero REA: RM - 1545621

Codice fiscale: 14784961006

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-08-2024 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "B" al n. 4.251 / 3.034 di Repertorio	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA	
	ART. 1	
	È costituita la Società Cooperativa Sociale "IL PANE E LE ROSE SOCIETA' COOPERTIVA SOCIALE"	
	ART. 2 - SEDE	
	La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Grottaferrata.	
	Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.	
	ART. 3 - DURATA	
	La società è costituita a tempo indeterminato. Ogni socio potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di 180	
	tanta) giorni.	
	TITOLO II	
	MODELLO SOCIETARIO	
	SCOPI – OGGETTO - PREVALENZA	
	ART. 4 - MODELLO SOCIETARIO	
	La cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.	
	ART. 5 - PREVALENZA	

	A norma dell’articolo 2514 del c.c. e dell'art. 10) del D. Lgs. N. 460/1997, si
	intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno
	applicazione nella cooperativa:
	1. il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione
	nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la
	destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate
	a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge,
	statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
	2. il divieto di distribuire le riserve fra i soci operatori;
	3. l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi
	eventualmente maturati, ad un fondo mutualistico per la promozione e lo
	sviluppo della cooperazione.
	ART. 6 – SCOPO E OGGETTO
	La cooperativa sociale potrà, con spirito mutualistico e senza scopo di lucro,
	tramite i propri soci, svolgere servizi socio-sanitari ed educativi, di cui alla
	lettera a) dell’articolo 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive
	modifiche ed integrazioni, ed attività agricole, artigianali e di servizi
	finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui alla
	lettera b) dell’articolo 1, della predetta legge 8 novembre 1991 n. 381, e
	successive modifiche ed integrazioni, in un contesto di promozione umana ed
	integrazione sociale dei cittadini, in conformità all'interesse generale della
	comunità.
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento
	cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agire. Questi principi sono: la

4 di 37

Considerata l'attività mutualistica della Cooperativa, nonché i requisiti e gli	
interessi dei soci, la Cooperativa può svolgere stabilmente o	
temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi in appalto o convenzioni	
con Consorzi di Cooperative, Enti pubblici e privati, le seguenti attività:	
- A) l'organizzazione e la gestione di servizi socio-assistenziali, sanitari,	
educativi, culturali e di anima- zione a favore di singoli e della collettività,	
nonché di progetti per l'assistenza o l'inserimento sociale e lavorati- vo di	
persone disabili o svantaggiate, quali:	
1) la progettazione, l'organizzazione e la gestione, in accordo con le famiglie,	
di forme di convivenza di tipo familiare, con particolare riguardo alla	
problematica inerente la non autosufficienza e dunque il futuro della persona	
disabile che si troverà priva del sostegno familiare;	
2) la gestione di servizi territoriali integrati per l'assistenza,	
l'accompagnamento, l'animazione sociale e culturale a favore di persone con	
disabilità e le loro famiglie;	
3) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di servi- zio residenziali,	
centri diurni e ogni altro servizio volto all'assistenza, al sostegno della	
domiciliarità e all'innalzamento della qualità della vita delle persone in	
difficoltà;	
4) la promozione e la gestione di attività e servizi di natura ricreativa,	
animativa, culturale, formativa ed educativa, volte a favorire l'acquisizione, il	
mantenimento e il recupero delle funzioni intellettuali, motorie ed emotive	
delle persone disabili e in generale delle persone in condizioni di bisogno o	
svantaggio;	
5)l'organizzazione e la gestione di servizi di sollievo alla famiglia, servizi di	

	trasporto e accompagnamento di persone disabili e soggetti svantaggiati;
	6) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di asili nido, scuole d'infanzia, scuole primarie e secondarie, centri gioco, centri ricreativi estivi, doposcuola, centri educati- vi, ludoteche e ogni altro servizio, anche a domicilio, volto all'educazione e all'assistenza di bambini, adolescenti e giovani; attività e servizi per l'integrazione di minori con disabilità e/o fragilità, sia in ambito scolastico sia extrascolastico;
	7) l'organizzazione, il coordinamento, la gestione e la promozione di attività e servizi volti all' inclusione sociale, all'integrazione scolastica, culturale e sanitaria dei migranti anche tramite azioni di mediazione interculturale, sociale e dei conflitti;
	8) gestione di strutture e progetti di accoglienza, protezione e integrazione a favore di migranti, richiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o umanitaria;
	9) l'organizzazione e la gestione di corsi, seminari, lezioni, dibattiti, conferenze e gruppi di studio per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale nei settori di intervento della cooperativa a favore dei soci, dei dipendenti e di terzi, al fine di elevarne il grado delle prestazioni;
	11) la prestazione a terzi di servizi nell'ambito della gestione di impianti e strutture sanitarie, educative, ricreative, culturali, formative e assistenziali;
	12) organizzazione e gestione di servizi/sportelli informativi di pubblica utilità quali servizi di ascolto e di counseling, punti informa giovani, sportelli di informazione sociale e sanitaria per i cittadini, sportelli di accoglienza per le persone migranti;

	13) organizzazione e gestione di centri culturali di formazione, produzione e
	ricerca e di sperimentazione espressive ed artistiche, quali teatri, gallerie
	d'arte, biblioteche, officine per giovani talenti, laboratori artistici
	sperimentali, scuole di musica, etc. con possibilità di residenze;
	15) organizzazione e gestione di attività e servizi socio sanitari e assistenziali
	a favore di persone in condizioni di bisogno e di fragilità, anche attraverso
	l'intervento di assistenti domiciliari, assistenti familiari e badanti, nonché di
	ogni attività e servizio volto alla lotta all'esclusione sociale;
	16) la partecipazione per conseguire gli scopi sopra enunciati, a procedure
	pubbliche e private per l'affidamento di servizi e forniture e a qualsiasi altra
	forma consentita dalle leggi vigenti.
	Nel perseguimento delle dette finalità, la Cooperativa può stipulare contratti e
	convenzioni con amministrazioni pubbliche e con privati, con strutture
	sanitarie, sociali e culturali pubbliche e private, con enti di formazione
	pubblici e privati, partecipare ad appalti indetti da soggetti pubblici e privati
	per assumere servizi inerenti all'oggetto sociale;
	B) la società, inoltre, in collegamento funzionale allo svolgimento delle
	attività di cui alla precedente lettera A), potrà provvedere alla organizzazione
	e gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una o più attività
	produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soggetti
	svantaggiati ai sensi dei Decreti applicativi della legge 381/1991 e successive
	modifiche ed integrazioni, nell'ambito dei settori industriale, agricolo,
	artigianale, commerciale, turistico e dei servizi, sia direttamente, sia
	assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita
	dalla legge da enti pubblici e privati, con la possibilità di commercializzare i

	prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande
	distribuzione, quali per esempio:
	1) l'organizzazione e la gestione di lavori di pulizia, igienizzazione,
	sanificazione, disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione e ogni altra
	attività simile nonché manutenzione presso uffici, condomini, piazzali,
	strade, magazzini, complessi commerciali e industriali sia pubblici sia privati
	2) l'organizzazione e la gestione di lavori di giardinaggio e falciatura sia
	manuale che meccanizzata, la realizzazione e la manutenzione di aree erbose,
	l'abbattimento di piante, l'esecuzione di trattamenti su argini, aree erbose e
	sponde di canali;
	3) la coltivazione di terreni e la raccolta di prodotti della terra, la gestione di
	serre e impianti di sperimentazione, la costruzione di campi e centri
	sperimentali dimostrativi per le attività agro-forestali;
	4) l'organizzazione e l'esecuzione anche per conto terzi di lavori di
	manutenzione ordinaria e straordinaria in aziende agricole e in terreni adibiti
	a verde pubblico e privato, nonché altre aree pubbliche e private, opere di
	manutenzione minuta in genere;
	5) l'organizzazione, la promozione e la gestione di punti di ristoro, ristoranti,
	bar, attività di catering, banqueting e servizi ricettivi e di ospitalità (alberghi,
	foresterie, ostelli, agriturismi, campeggi, etc);
	6) l'organizzazione e la gestione di servizi di qualsivoglia natura;
	7) l'organizzazione e gestione di eventi, cerimonie, feste, celebrazioni
	funerarie;
	8) l'organizzazione e gestione di attività manifatturiere, di zio e commerciali,
	finalizzate a progetti di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;

9) la promozione e l'organizzazione della formazione professionale dei soci e	
dei dipendenti tramite corsi, conferenze, studi e ricerche tendenti a facilitare	
l'avviamento al lavoro delle persone svantaggiate, nonché la preparazione di	
operatori al fine di maturare profili idonei a intervenire in modo qualificato	
sull'integrazione socio-lavorativa dei soggetti svantaggiati.	
La società potrà inoltre organizzare e partecipare a tutte le iniziative culturali,	
ricreative e assistenziali atte a diffondere i principi della solidarietà e della	
responsabilità sociale, per il miglioramento delle condizioni di vita, sociali,	
culturali ed economiche delle persone in condizioni di svantaggio - sia esso	
di natura psico-fisica o socio cultura- le ed economica - e delle loro famiglie.	
Le differenti attività di cui alle precedenti lettere A) e B) - anche ai fini della	
corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla Legge 8 novembre	
1991, n. 381 - avverranno con gestioni amministrative separate.	
La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e i negozi giuridici necessari o	
utili alla realizzazione degli scopi sociali	
Potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi e associazioni, a	
scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.	
La Cooperativa potrà svolgere qualunque attività connessa od affine a quelle	
sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	
contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria	
necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia	
indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi. La cooperativa si	
propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
ristrutturazione o il potenzia- mento aziendale.	
Esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e soltanto	

	nell’ambito dei propri soci, la Cooperativa potrà effettuare la raccolta dei
	prestiti da disciplinarsi con apposito regolamento.
	È pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio fra i non soci sotto
	ogni forma. –
	La cooperativa può aderire a consorzi e gruppi cooperativi paritetici ai sensi
	dell’articolo 2545-septies del codice civile.
	TITOLO III
	SOCI
	ART. 7 – REQUISITI DEI SOCI
	Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore a tre e né superiore
	al limite numerico previsto dalla legge vigente per il tipo sociale adottato.
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti
	categorie:
	- Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche
	aventi capacità di agire che per professione, capacità effettiva di lavoro,
	attitudine, esperienza, specializzazione professionale o capacità professionale
	maturate nei settori di cui all’oggetto della cooperativa e che attivamente
	possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.
	Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collabora tori aventi una
	specificca caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile
	per il buon funzionamento della società
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano
	con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle
	diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra
	forma consentita dalla legislazione italiana.

	In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la	
	prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e	
	normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'organo di	
	amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.	
	- Soci lavoratori svantaggiati : sono svantaggiate le persone indicate nell'art.	
	4 della legge 381/91.	
	Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della	
	cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della	
	cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da	
	documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il	
	diritto alla riservatezza.	
	- Soci volontari prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per	
	fini di solidarietà. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del	
	numero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in	
	materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in	
	materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie	
	professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese	
	effettivamente sostenute e documentate sulla base dei criteri stabiliti dalla	
	cooperativa sociale e per la totalità dei soci.	
	Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in	
	applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le	
	prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura	
	complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori	

	professionali previsti dalle disposizioni vigenti.
	- Soci sovventori sono persone fisiche, giuridiche ed altri enti comunque costituiti a norma dell’art. 4 della legge n. 59 del 31/01/1992 che pur non in possesso dei requisiti richiesti per essere ammessi alla società come soci ordinari, intendano concorrere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico e/o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. In questo caso le condizioni di ammissione, qualora non risultino da apposite norme regolamentari, saranno stabilite da apposite delibere assembleari.
	- Soci fruitori: Possono inoltre essere soci persone che usufruiscono dei servizi della cooperativa, altrimenti definiti utenti. Il numero dei soci è stabilito dall’organo di amministrazione. I Soci fruitori non hanno diritto di voto e non è permesso che essi ricoprano alcuna carica all'interno della Cooperativa, ma è permesso loro di assistere alle Assemblee dei Soci.
	Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nel caso in cui la cooperativa sia composta da più di tre soci.
	Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.
	I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie. Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall’art. 2476 c.c.
	ART. 8 – PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo	
amministrativo contenente i seguenti documenti:	
- Se persona fisica - autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome,	
luogo e data di nascita, residenza, codice fi- scale, titolo di studio,	
competenze professionali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di	
posta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento.	
- Se persona giuridica - denominazione sociale, sede e codice fiscale;	
inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a	
rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la	
deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.	
Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e	
notizie che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione	
della domanda di adesione.	
Si deve indicare inoltre:	
- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;	
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
Il socio è tenuto:	
a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo	
scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
sociali;	
b) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle	
norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.	
L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli	
amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione	
deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori	

	nel libro dei soci.
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo
	eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del
	bilancio su proposta dagli amministratori. Il consiglio di amministrazione
	deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda
	di ammissione e comunicarla agli interessati.
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi
	l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle
	domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua
	prossima successiva convocazione.
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.
	ART. 9 – QUOTE
	Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore o maggiore al
	minimo e al massimo previsto per legge.
	Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nessun socio può
	avere una quota superiore a centomila euro, né tante azioni il cui valore
	nominale superi tale somma. Il limite di cui al punto precedente non si
	applica nel caso di conferimenti di beni in natura e di crediti, nei casi previsti
	dagli articoli 2545- <i>quinquies</i> e 2545- <i>sexies</i> , e con riferimento ai soci diversi
	dalle persone fisiche ed ai sotto- scrittori degli strumenti finanziari dotati di
	diritti di amministrazione.
	Il socio che durante la vita della cooperativa intende sotto scrivere nuovo
	capitale sociale può versare anche ratealmente il relativo importo, nei modi e

nei termini che stabilirà con apposita delibera dell’Assemblea su proposta	
dell’Organo di Amministrazione.	
ART. 10 – MODALITA’ ALTERNATIVE DI CONFERIMENTO	
Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno	
corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria	
con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei	
Ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la	
fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro.	
Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti, in	
questo caso si applica quanto disposto dal quarto comma dell’articolo 2464	
c.c. Le quote corrispondenti a tali conferimenti, in natura o in crediti, devono	
essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.	
Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di	
assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per	
l’intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per	
oggetto la prestazione d’opera o di servizi a favore della società.	
In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con	
il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro	
presso la società.	
Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere	
effettuati nei novanta giorni successivi al venir meno di tale pluralità. Nelle	
società nessun socio può avere una quota il cui valore nominale superi la	
somma di centomila euro.	
ART. 11 – CESSIONE DELLE QUOTE	
Le quote dei soci operatori non possono essere cedute con effetto verso la	

	società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione agli	
	amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e	
	tutte le generalità dell’aspirante acquirente, i requisiti personali da questi	
	posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.	
	Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere	
	comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e	
	la società deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente che abbia i requisiti	
	previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l’autorizzazione deve essere motivato.	
	Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della	
	comunicazione può proporre opposizione in tribunale.	
	ART. 12 – VINCOLI SULLE QUOTE	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si	
	considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia	
	dell’adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.	
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può	
	agire esecutivamente sulla quota del medesimo.	
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può	
	agire esclusivamente sulla quota del medesimo.	
	ART. 13 – PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO.	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione della quota e per	
	morte del socio; In questi casi il socio che cessa di far parte della cooperativa	
	risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali	

eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 del codice civile.

ART. 14 – RECESSO

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
- b) la fusione o scissione;
- c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo;
- d) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, 4° comma c.c..

Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono dare immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 15 – ESCLUSIONE

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione nei confronti del socio:

1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
3. nel caso indicato all'articolo 2531 c.c.;
4. nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c.;
5. nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma, c.c.;
6. che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli impegni assunti a qualsiasi titolo verso la cooperativa;
7. svolga o tenti di svolgere attività concorrenziali o in contrasto con gli interessi della cooperativa;
8. assuma comportamenti giudicati dal consiglio di amministrazione non consoni all'immagine e al buon nome della società.

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al	
tribunale, nel termine di sessanta giorni dal- la comunicazione.	
Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei	
rapporti mutualistici pendenti.	
ART. 16 – MORTE DEL SOCIO	
In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota	
secondo le disposizioni dell'articolo successivo.	
Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, subentrano	
nella partecipazione del socio deceduto. Se sono più di uno, essi debbono	
nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la	
società consenta la divisione.	
ART. 17 – UTILI	
La Cooperativa:	
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché	
fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o	
la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di	
altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, legge, statuto o	
regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;	
- impiega gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività	
istituzionali e di quelle ad esse direttamente mente connesse;	
in caso di scioglimento per qualunque causa, devolve il patrimonio	
dell'organizzazione, sentito l'Organismo di Controllo, ad altre Onlus o a fini	
di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;	
il tutto nei limiti e con le modalità e condizioni previste dal decreto	
legislativo 4 dicembre 1997, n.460.	

	TITOLO IV	
	PATRIMONIO – CAPITALE SOCIALE - BILANCIO	
	ART. 18 – PATRIMONIO	
	Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale costituito dall’ammontare delle quote sottoscritte dai soci;	
	b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;	
	c) dall’accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;	
	d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall’assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie quote;	
	e) dall’eventuale fondo sopraprezzo;	
	f) riserve per i possessori di strumenti finanziari;	
	Le riserve b, c, d, e non possono essere ripartite tra i soci operatori né durante la vita della società né all’atto dello scioglimento.	
	ART. 19 – CAPITALE SOCIALE	
	Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.	

	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo
	se permangono le condizioni dell'art. 2519 2° comma del codice civile.
	La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme
	previste dalla legge.
	In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di può essere
	autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.
	Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, si
	applicano le previsioni dell'art. 2446 c.c. Se il capitale sociale viene
	completamente eroso da perdite d'esercizio la cooperativa si scioglie salvo
	che gli amministratori convochino l'assemblea per deliberare il ripristino del
	capitale
	ART. 20 – BILANCIO
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla
	redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge
	In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel
	rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto, la destinazione degli
	utili.
	ART. 21 – RISTORNI
	L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare
	l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei
	trattamenti economici complessivi spettanti ai so- ci lavoratori ordinari e
	svantaggiati.
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità
	delle prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di quanto disposto dai

	regolamenti interni. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni
	dell'assemblea, mediante:
	- integrazioni dei compensi;
	- aumento gratuito del capitale sociale.
	Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche per l'attivazione
	del prestito sociale.
	Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile
	l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b) dell'articolo 22 del
	presente statuto.
	ART. 22 – DESTINAZIONE DELL'UTILE
	In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le seguenti
	disposizioni di legge:
	a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a
	questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali;
	b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura
	prevista dalla legge;
	c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e
	versato (ed eventualmente anche del sovrapprezzo), nella misura che verrà
	stabilita dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni dell'indice
	nazionale, generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operari e
	di impiegati, calcolate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per il
	periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi
	sono stati prodotti.
	ART. 23 – SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE

Il sistema d’amministrazione adottato dalla cooperativa prevede i seguenti organi:	
a) assemblea dei soci	
b) consiglio di amministrazione	
c) collegio sindacale verificatisi i presupposti di legge previsti dall’art. 2543 c.c.	
CAPO I	
ASSEMBLEA	
ART. 24 – DEFINIZIONI	
L’Assemblea è l’organo sovrano della cooperativa; le sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.	
ART. 25 – MODALITA’ DI CONVOCAZIONE	
L'assemblea è convocata dall’organo amministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione, purché nell’ambito del territorio nazionale.	
L’assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno, per l’approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale e viene convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla legge.	
L’Assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i versamenti.	
L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro	

	mezzo idoneo ad assicurare la pro- va dell'avvenuto ricevimento, fatto	
	pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di	
	convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza	
	e l'elenco delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno	
	per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno	
	fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato	
	nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data	
	della prima.	
	ART. 26 – COMPETENZE E QUORUM COSTITUTIVI E	
	DELIBERATIVI	
	Spetta all'Assemblea:	
	1. determinare le linee generali dell'attività della cooperazione; —	
	2. approvare i bilanci;	
	3. distribuire gli utili;	
	4. approvare i regolamenti interni;	
	5. procedere alla elezione delle cariche sociali e determina- re la misura dei	
	relativi compensi;	
	6. la nomina, nei casi previsti dall'art. 2477 dei sindaci e del presidente del	
	collegio sindacale o del revisore;	
	7. deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;	
	8. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.	
	Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa riservate dal	
	presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti	
	soci che rappresentano almeno un terzo dei voti complessivi della	

	cooperativa ne abbiano fatto richiesta.
	Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti <i>quorum</i> l'assemblea, in
	prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci
	che rappresentino almeno il 50%+1 dei voti spettanti alla totalità dei soci e
	delibera a maggioranza assoluta.
	In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza dei voti
	presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati
	nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.
	Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e
	sulla decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale
	modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti
	dei soci, si applicano i quorum di seguito previsti:
	l'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda, delibera con il voto
	favorevole di tanti soci che rappresentino più del 50% dei voti spettanti alla
	totalità dei soci.
	ART. 27 – DIRITTO DI VOTO
	Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano i- scritti nel libro
	dei soci da almeno novanta giorni. Il socio in mora nei versamenti non può
	esercitare il diritto di voto. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque
	sia il valore della quota posseduta.
	Il voto plurimo è disciplinato come segue:
	Ai soci cooperatori persone giuridiche spettano più voti, in relazione
	all'ammontare della quota sottoscritta. In particolare, a tali soci viene
	attribuito un voto ogni 1000,00 Euro di capitale sottoscritto, fino ad un
	massimo di cinque voti.

Se i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle	
rispettive imprese o di talune fasi di esse il diritto di voto è attribuito in	
ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. Nessun socio può	
esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni	
caso, ad essi non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti	
all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale ai	
sensi dell'art. 2538.	
ART. 28 - DELEGHE DI VOTO E MODALITA' DI	
FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA	
I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La	
rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono	
essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un	
massimo di due soci.	
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco	
ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può	
farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.	
Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni previste dall'art.	
2539 c.c.	
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed	
in sua assenza da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea	
stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per	
la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori.	
Per le votazioni si procederà per alzata di mano, per le elezioni delle cariche	
sociali o per deliberazioni concernenti soci, si procederà con la votazione a	
scrutinio segreto.	

	Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti: in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il sistema del ballottaggio.	
	Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.	
	ART. 29 – ASSEMBLEE SEPARATE	
	La Cooperativa può svolgere assemblee separate.	
	Se la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la sua attività su più province ovvero se ha o più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche ed ha un attivo patrimoniale superiore ad un milione di euro, deve prevedere lo svolgimento di assemblee separate ai sensi dell'art. 2540 c.c.	
	Le materie, le modalità e la disciplina di tali assemblee separate sono demandate ai regolamenti interni.	
	ART. 30 – ASSEMBLEE SPECIALI	
	Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi di diritto di voto, si rimanda al contenuto dell'art. 2541 c.c. per la disciplina delle assemblee speciali di categoria.	
	CAPO II	
	ORGANO DI AMMINISTRAZIONE	
	ART. 31 – COMPOSIZIONE	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di soci non inferiore a tre e non superiore a nove. All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti.	
	Gli Amministratori sono nominati fino a revoca o dimissioni o per il periodo	

determinato dai soci al momento della nomina. Ciascun amministratore può	
essere rieletto.	
Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi	
membri il Presidente ed il Vice presidente che sostituisce il Presidente nei	
casi di assenza o impedimento.	
ART. 32 – COMPETENZE	
L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio, il quale è investito	
dei più ampi poteri per la gestione della società.	
Spetta al Consiglio di Amministrazione:	
- deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, necessari od	
utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, eccezion fatta per quelli	
espressamente riservati all'assemblea dallo statuto e dalla legge;	
- fissare le direttive per l'attività sociale;	
- formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre all'approvazione	
dell'assemblea; stabilire i compensi per i soci-lavoratori sulla base di quanto	
stabilito dal regolamento, i consulenti, i tecnici e, se nominato, il direttore	
d'azienda;	
- redigere i bilanci;	
- compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approva- zione	
dell'assemblea;	
- stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti di credito ed altri	
Enti;	
- accettare contributi dallo Stato o di altri Enti pubblici, donazioni, liberalità	
di associazioni e di privati;	
- assumere lavori ed assegnarli;	

- convenire prezzi ed esigerli;	
- compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive, di qualsiasi genere ed ammontare, contrarre mutui, aprire ed estinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi, richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine della società o di terzi a valere su disponibilità liquide o su linee di credito;	
- rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare, scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in genere ed ammontare, contrarre mutui, aprire ed estinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi, richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine della società o di terzi a valere su disponibilità liquide o linee di credito;	
- Rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare, scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in genere;	
- Investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;	
- Deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinunciare a privilegi, a pegni ed altre garanzie;	
- Deliberare le partecipazioni e le adesioni a consorzi e ad altri organismi di integrazione economica e determinare l'ammontare delle quote di partecipazione e di interessenze;	
- nominare i rappresentanti della Cooperativa in seno agli organismi cui esso aderisce, scegliendoli preferibilmente nel proprio ambito;	
- affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di ricerche su problematiche interessanti l'attività sociale;	
- promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado di giurisdizione, recederne transigere bonariamente o a mezzo di arbitri anche amichevoli compositori; fare	

	elezioni di domicilio;	
	- assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente dalla cooperativa	
	fissandone la qualifica, le mansioni e la retribuzione con il parere del	
	Direttore;	
	- deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazioni ed atti, anche se non	
	specificatamente attribuiti nei precedenti punti alla sua competenza.	
	Il consiglio di amministrazione potrà comunque effettuare tutte quelle attività	
	ed iniziative che la legge o lo statuto non attribuiscono alla competenza	
	dell'assemblea.	
	Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa.	
	Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un	
	comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più	
	dei suoi componenti.	
	Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali	
	modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi	
	delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.	
	Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dalla legge di esclusiva	
	competenza del consiglio di amministrazione.	
	Gli amministratori in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio	
	debbono nella relazione sulla gestione indicare specificatamente i criteri	
	seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	Il direttore, se nominato, partecipa di diritto, con parere consultivo alle	
	riunioni del Consiglio di amministrazione.	
	Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori gli	
	altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 c.c.	

	ART. 33 –DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell’avviso di con- vocazione tutte le	
	volte che lo giudichi necessario il presidente o in sua assenza o impedimento	
	il vice presidente (se nominato), o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla	
	maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale con deliberazione	
	assunta a maggioranza.	
	Di regola la convocazione è fatta almeno 8 giorni prima di ’quello fissato per	
	la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la	
	prova dell’avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere	
	più breve. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in sua	
	assenza, dal vice presidente. In mancanza di quest’ultimo, saranno presiedute	
	dal consigliere più anziano di età. Per la validità delle deliberazioni del	
	consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza	
	degli amministratori in carica. Le decisioni possono altresì esse- re adottate	
	mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto	
	ai sensi dell’articolo 2475 4° comma c.c..	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza	
	assoluta dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete, quando ciò sia	
	richiesto anche da un solo consigliere, oppure quando si tratti di affari nei	
	quali siano interessati sindaci e amministratori o il direttore, oppure loro	
	parenti o affini fino al terzo grado.	
	A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente.	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi	
	verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono	

firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

ART. 34 – POTERI DI RAPPRESENTANZA

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, è delegata al presidente del consiglio di amministrazione.

Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

Spetta inoltre al presidente:

a) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali della cooperativa;

b) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa.

In caso di assenza od impedimento del Presidente tutti i poteri e le funzioni a lui attribuiti spettano al Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, ad un Consigliere designato dal Consiglio. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o di carica vacante.

Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato se previsto.

CAPO III

COLLEGIO SINDACALE

ART. 35 – COMPOSIZIONE

Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 c.c., nonché quando la società emetta strumenti finanziari non partecipativi, la cooperativa è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due

	supplenti nominati dall’assemblea, la quale ne determina il compenso tenuto
	conto delle tariffe professionali e designa altresì il presidente.
	I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell’assemblea
	convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della
	carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal
	momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.
	Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli
	iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della
	giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere
	scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del
	Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie
	economiche o giuridiche.
	ART. 36 – COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE
	Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul
	rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare
	sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile
	adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
	I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono,
	nella loro relazione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ed evidenziare la
	condizione di prevalenza anche con riferimento alle leggi speciali.
	Può esercitare anche il controllo contabile. In questo caso, l’intero collegio
	sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il
	Ministero della giustizia.
	ART. 37 - MODALITA’ DI ELEZIONE DEL COLLEGIO

	SINDACALE	
	La nomina del collegio sindacale è determinata dall’assemblea sulla base delle maggioranze previste dal presente statuto.	
	Lo Stato o enti pubblici possono eleggere uno o più sindaci. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministrati è riservata all'assemblea.	
	ART. 38 – CONTROLLO CONTABILE	
	L’incarico del controllo contabile, ove prescritto, è conferito dall’assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione, tenuto conto delle tariffe professionali, per l’intera durata dell’incarico.	
	L’incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico.	
	ART. 39 – CONTROLLO DEI SOCI	
	I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti, di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro gli amministratori si applicano le disposizioni previste dall’articolo 2476 c.c.	
	TITOLO VI	
	SCIOGLIMENTO – INSOLVENZA - LIQUIDAZIONE	
	ART. 40 – SCIOGLIMENTO	
	La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deliberazione dell’assemblea con i voti dei tre quarti (3/4) della totalità dei soci.	

	ART. 41 - MODALITA' DI LIQUIDAZIONE
	In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più
	liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi
	eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la
	promozione e lo sviluppo della cooperazione.
	ART. 42 - INSOLVENZA
	In caso d'insolvenza, qualora la cooperativa svolga un'attività commerciale,
	deve ritenersi assoggettata a liquidazione coatta amministrativa.
	ART. 43 – MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO
	Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica
	l'articolo 2436 c.c. La fusione e la scissione di società cooperative sono
	disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III del codice civile.
	TITOLO VII
	DISPOSIZIONI GENERALI
	ART. 44
	La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale.
	Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in
	liquidazione.
	ART. 45
	Le clausole mutualistiche, di cui al presente statuto, sono inderogabili e
	devono essere in fatto osservate. Qualsiasi modifica di tali clausole comporta
	l'automatica messa in liquidazione della società.
	ART. 46
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di

Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del TITOLO VI "Delle società cooperative" del vigente Codice Civile, quelle relative alla disciplina delle s.r.l. e le leggi speciali sulla Cooperazione e relative modifiche ed integrazioni.

Firmato Corrado Daidone Notaio L.S.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 23 comma 5 D.L. n. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese, in termini utili di registrazione. Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Roma autorizzata con prov. Prot. n. 204354/01 del 6 dicembre 2001 del Ministero delle Economia e delle Finanze – Dip. Delle Entrate – Ufficio delle Entrate di Roma.